PIETRO GAZZOLO

I SINDACI

DELLE

SOCIETÀ COMMERCIALI

PER AZIONI

SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA

GENOVA
TIPOGRAFIA DEL R. ISTITUTO SORDO-MUTI
1888

PIETRO GAZZOLO

I SINDACI

DELLE

SOCIETÀ COMMERCIALI

PER AZIONI

SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA

GENOVA
TIPOGRAFIA DEL R. ISTITUTO SORDO-MUTI
1888

AL COMMENDATORE

STEFANO CASTAGNOLA

I CUI MERITI ALTISSIMI

NEL REGGERE LA COSA PUBBLICA

E NELL' INSEGNARE LA SCIENZA DEL DIRITTO

SARANNO OGNORA RICORDATI

IL DISCEPOLO RIVERENTE

OFFRE IN OMAGGIO

QUESTO LAVORO

I SINDACI

delle società commerciali per azioni

secondo la legislazione italiana

---

1. — L'istituto del Sindacato nelle società in accomandita per azioni ed anonime ha per iscopo di esercitare una efficace vigilanza sull'operato degli Amministratori e degli impiegati, di guisa che questo abbia a conservarsi costantemente conforme alle prescrizioni degli atti costitutivi, degli statuti sociali e delle leggi ed agli interessi delle singole società.

2. — L'esercizio di una tale vigilanza, anteriormente alla pubblicazione del nuovo Codice di commercio, era affidato ad un *Ufficio di sindacato*, e prima che a questo ad *Uffici commissariali*, istituti cotesti, che erano emanazioni del governo e costituivano due forme del cosidetto *Sindacato governativo*.

Però dopo molti anni essendosi riconosciuta l'inefficacia e la sconvenienza di una pretta sorveglianza governativa su interessi precipuamente privati, la nuova legislazione commerciale italiana, similmente ad alcune altre straniere, affidò l'esercizio di tale vigilanza ad un Comitato di persone da doversi eleggere a tal uopo dall'assemblea generale dei soci.

3. — Il concetto del Legislatore nell'adottare questa innovazione si era quello di porre, per mezzo dei Sindaci, l'assemblea a fianco degli Amministratori e degli Impiegati delle società di guisa che, a niun di costoro riuscisse possibile di fare celatamente, alcuna cosa che non fosse stata regolarmente consentita.

E avendo considerato il concetto di questa innovazione non ci parve sbagliato, motivo per cui noi non dubitiamo punto che esso, coll'andare del tempo, potrà venir applicato in modo tale, da fornire le più valide garanzie per gli azionisti delle società anonime, in accomandita per azioni ed anche per i componenti le associazioni di mutua assicurazione.

4. — Però secondo l'art. 242 del Codice di commercio [1] non sono applicabili obbligatoriamente alle associazioni di mutua assicurazione le disposizioni riguardanti i Sindaci. Malgrado ciò noi facciamo notare che anche nelle associazioni di mutua assicurazione, e specialmente in quelle a deposito, sarebbe necessario d'introdurre l'istituto dei Sindaci,

(1) **Relazione del ministro Zanardelli a S. M. intorno al detto Codice.**

inquantochè tale forma di associazione mutua, implicando la formazione di un capitale (1) che dovrà in qualche modo venire impiegato od amministrato, sarà prudentissimo sottoporre pure gli Amministratori di tali associazioni ad un'efficace sorveglianza.

5. — Egli è indubitabile che la efficacia del sindacato dipende precipuamente dal modo con cui si esercita, e questo a sua volta dipende dalla attitudine e dalla volontà di chi lo esercita: quindi per poter stabilire una valida vigilanza sugli Amministratori e sugli impiegati, è necessario sopratutto, che gli azionisti facciano una buona scelta di Sindaci. E a fare una tale scelta serviranno di norma ai soci, in parte quei dettami di circospezione e di prudenza dei quali ciascuno è ordinariamente provveduto, ed in parte le disposizioni all'uopo dettate dal Legislatore e saggiamente interpretate.

6. — Or bene è da ritenersi che a reggere convenientemente l'ufficio di Sindaco nelle società in accomandita per azioni ed anonime, si richiedono persone dotate di questi tre requisiti: probità, indipendenza e sapere sufficiente.

7. — Il patrio Legislatore, giustamente reputando non potersi esercitare l'ufficio di Sindaco nelle società, da persone che fossero incorse in talune pene od incapacità, prescrive, che non possano assumere l'ufficio di Sindaco coloro i quali

(1) Pietro Gazzolo. Della necessità di una nuova forma d'assicurazione per i prodotti agricoli.

sieno stati dichiarati falliti, interdetti od inabilitati, oppure che sieno stati condannati a pene criminali per qualsiasi reato, od a pena correzionale per reati di corruzione, di falso, di furto o di truffa (1). Però non dovranno gli azionisti contentarsi di far cadere la loro scelta su persone che sieno semplicemente oneste, ma dovranno considerare se sono dotate eziandio di probità, poichè la probità essendo una qualità morale la quale consiste nell' abitudine all' esatta e continua osservanza dei propri doveri, essa è, quasi diremmo indispensabile per esercitare degnamente l' ufficio di Sindaco nelle società per azioni.

Se non che gli uomini probi spesse volte non sono apprezzati come meriterebbero, e anzi non di rado vengono tacciati d'incomportabilità; ma l'accorto azionista saprà e dovrà sempre nel far la scelta dei Sindaci, preferire gli uomini probi agli uomini trascurati nell' adempimento dei propri doveri.

8. — Altro fra i requisiti necessari ai Sindaci delle società per azioni, si è la assoluta indipendenza dagli Amministratori; poichè potrebbe facilmente avvenire che i Sindaci, si trovassero in condizioni tali, da non poter convenientemente esercitare su questi la dovuta sorveglianza.

E ciò può avvenire secondo noi, sempre quando fra gli Amministratori ed i Sindaci esistano stretti vincoli di parentela, di affinità o di amicizia.

(1) Codice di Commercio, art. 151.

9. — E certamente da niuno si porrà in dubbio che una persona, per quanto piena di probità, mal potrebbe compiere l'ufficio di Sindaco in una società i cui Amministratori fossero o suoi stretti parenti od affini. Egli è perciò che il patrio Legislatore, prevedendo il verificarsi di simile caso, stabilì che non possono esercitare l'ufficio di Sindaco i parenti e gli affini degli Amministratori, sino al quarto grado di consanguineità ed affinità.

Una parentela od affinità più lontana non venne reputata dal Legislatore, vincolo tanto forte da poter indurre irresistibilmente chicchesia a trasgredire i propri doveri di Sindaco.

10. — Ma certamente più che i vincoli di lontana parentela, secondo noi, possono impedire l'esatto adempimento dei propri doveri di Sindaco, i vincoli di stretta amicizia verso gli Amministratori. Il patrio Legislatore non considera questo caso, ma a noi pare che meriti di essere in qualche modo considerato e per queste ragioni: l'ufficio di Sindaco nelle società, qualunque cosa se ne dica in contrario, implica una certa diffidenza, la quale suona offesa tra amici che veramente si stimino, motivo per cui il Sindaco non eserciterà la dovuta sorveglianza per non offendere la suscettibilità dell'amico Amministratore *e tanto meno poi ardirà di denunciarlo senza esitanza qualora ne sia il caso.* Si potrebbe obbiettare in contrario che la sorveglianza esercitata dai Sindaci non può ritenersi dagli Amministratori quale offesa, inquantochè tale vigilanza viene imposta dalla legge. Ma siccome la

efficacia della sorveglianza, già lo facemmo rilevare e non a caso certamente, sopratutto dipende dal modo con cui si esercita, e siccome il modo ancora offende, così è certo che la prescritta vigilanza non verrà in ogni modo che blandamente e quindi inefficacemente esercitata da quel Sindaco che sia intimo amico degli Amministratori.

11. — Ma d'altra parte è da osservare che non sarebbe prudente consiglio, voler eleggere alla carica di Sindaco una persona totalmente avversa agli Amministratori, chè un tale Sindaco, potrebbe porre per dei nonnulla gravi incagli alla amministrazione della società e svogliare ogni buon Amministratore.

Gli azionisti dovranno quindi possibilmente eleggere a sindaci, persone tali che non sieno nè ligie, nè ostili agli Amministratori, ma veramente imparziali.

12. — Fra i casi di esclusione dalla carica di Sindaco, il legislatore non considera neppur quello cui il Sindaco sia dipendente dall'Amministratore. Eppure è manifesto che in questo caso niuna vigilanza potrebbe esercitare il Sindaco sull'operato dell'Amministratore da cui in qualche modo dipendesse, e ci pare quindi che su questo punto la legge abbia bisogno assolutamente di venir completata.

13. — Oltre ai due requisiti della probità e della indipendenza, abbiamo detto che ad esercitare convenientemente l'ufficio di Sindaco in una società per azioni, se ne richiede un altro, cioè quello di un sufficiente sapere: e questo comprende la cono-

scenza della contabilità commerciale, delle prescrizioni legislative intorno alle società, e delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto sociale.

14. — Siccome potrebbe per avventura accadere che tra gli azionisti componenti una società non si trovassero persone che o volessero o potessero assumere l'ufficio di Sindaco, così il Legislatore stabilì che a Sindaci potessero venir eletti, oltre che i soci, anche i non soci.

Però a noi sembra che, in pari condizioni, sia sempre da preferirsi per l'ufficio di Sindaco, piuttosto un socio che un non socio, inquantochè il primo più del secondo sarà interessato pel buon andamento della società.

15. — Colle disposizioni da noi esaminate parve al Legislatore di avere sufficientemente provveduto ad assicurare una buona scelta dei Sindaci nelle società per azioni. Ma noi abbiamo già accennato alla insufficienza di tali disposizioni, la quale apparirà ognor più manifestamente qualora si consideri il modo con cui si procede alla elezione dei Sindaci. Essi vengono eletti dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza dei voti [1].

Ora il concetto dei votanti nel procedere alla elezione dei Sindaci, dovrebbe esser quello di contrapporli agli Amministratori, e se così fosse difficilmente cattiva potrebbe riuscire la nomina dei Sindaci. Ma poichè, come ognuno sa, le votazioni

(1) Codice di Commercio, art. 157.

nelle assemblee procedono sempre in base a liste che sono concordate tra amici, i quali tra di loro scelgono Amministratori e Sindaci, cosichè avverrà sempre che per le ragioni nel corso del nostro lavoro accennate, i Sindaci si troveranno quasi sempre in condizioni tali da non potere efficacemente esercitare il loro mandato di fronte agli Amministratori.

E questo avverrà in modo ancor più saliente sempre quando gli Amministratori da per sè soli dispongano della maggioranza nelle assemblee. In allora essi eleggeranno esclusivamente coloro dai quali dovranno essere sindacati, di guisachè mediante Sindaci così nominati, si accrescerà il numero dei responsabili, ma non si arriverà certamente a costituire sugli Amministratori la voluta sorveglianza.

16. — E noi pertanto avendo ponderato in qual modo si potrebbe impedire lo snaturamento in pratica del concetto che informa il sindacato privato sulle società per azioni, abbiamo riconosciuto che a ciò si riuscirebbe collo stabilire che i Sindaci debbano nominarsi sempre dopo conosciuta la nomina degli Amministratori e senza il concorso di questi e delle loro azioni (1).

Con questa disposizione si verrebbe ad indebolire di molto (2) la maggioranza che elegge gli Ammi-

(1) Codice di Commercio, art. 125.

(2) Nelle società anonime essendo d'ordinario in numero di dodici gli Amministratori, sarebbero i $^{12}/_{50}$, cioè quasi un quarto delle azioni sociali che rimarrebbero escluse nel partecipare all' elezione dei Sindaci.

nistratori e si riuscirebbe quindi più liberamente e più utilmente ad eleggere i Sindaci.

17. — I supplenti sono eletti allo stesso modo dei Sindaci; e nel caso che venga a rimanere vacante un posto di Sindaco dopochè siasi esaurito il numero dei supplenti, i Sindaci rimasti in carica possono chiamare a sostituire il mancante, altra persona che rimane in carica fino alla prossima assemblea generale.

18. — I Sindaci sono sempre rieleggibili, nè ci pare che vi sia ragione alcuna che possa sconsigliare la loro rielezione, quando essi se ne sono dimostrati degni coll'adempiere fedelmente al loro ufficio.

19. — Il numero dei sindaci è limitato a tre od a cinque. Un numero più grande di essi potrebbe portare incaglio all' Amministrazione della società con troppo frequenti inutili verifiche.

Però siccome può avvenire che qualcuno dei Sindaci o per morte, o per rinuncia, o per fallimento, o per interdizione, o per inabilitazione, o per condanna venga a cessare dalle funzioni di Sindaco, così la legge dispone che sieno nominati in ogni assemblea ordinaria oltre ai Sindaci, anche due supplenti, i quali sono destinati a subentrare in ordine di età al posto dei Sindaci cessati.

20. — Il numero dei Sindaci di ogni società anonima od in accomandita per azioni è fissato in tre o cinque, ma potrebbe darsi che la società avesse più sedi, e in questo caso il numero dei Sindaci sarebbe insufficiente, se per tutte le sedi insieme dovesse rimaner ristretto a due o a cinque.

Noi crediamo pertanto di interpretare rettamente il primo comma dell' art. 183 ritenendo, che siccome in esso è detto, che in ogni assemblea ordinaria debbonsi nominare i Sindaci, e poichè tale assemblea può esser tenuta contemporaneamente presso ogni sede sociale, così quante sedi ha ciascuna società, altrettante volte due o cinque Sindaci e due supplenti potranno essere nominati.

21. — I Sindaci delle società commerciali per azioni non sono obbligati a prestare alcuna cauzione, e ciò è perfettamente ragionevole, dal momento che essi non sono destinati ad amministrare, ma soltanto a sorvegliare, e quindi non possono rendersi colpevoli di malversazioni a danno della società, motivo per cui non è necessario che offrano altre garanzie oltre quelle di probità, d'indipendenza e di sapere.

22. — Dal n.º 4.º dell' articolo 154 del Codice di Commercio potrebbe sembrare a tutta prima che i Sindaci delle società in accomandita per azioni ed anonime dovessero essere sempre retribuiti, ma ciò non è. I Sindaci possono essere e non essere retribuiti. Infatti il determinare la misura della retribuzione da corrispondersi ai Sindaci è lasciato completamente nell' arbitrio delle assemblee ordinarie, e ciò significa che queste possono stabilire che l'ufficio di Sindaco debba essere esercitato gratuitamente.

Non v' ha dubbio però, che l' assegnamento di un' adeguata retribuzione, sarà giovevole ad indurre i Sindaci a compiere viemmeglio gli obblighi al loro ufficio inerenti.

La retribuzione da assegnarsi ai Sindaci potrà venir determinata o dall'atto costitutivo della società, oppure da ogni assemblea ordinaria. Da tutto ciò emerge chiaramente che, la retribuzione ai Sindaci può essere assegnata sì prima che dopo di ciascun esercizio sociale.

23. — Il Codice di commercio non stabilisce se i Sindaci debbano agire di concerto o indipendentemente l'uno dall'altro. A noi pare certo che essi, a seconda dei casi, tanto nel primo che nel secondo modo possano agire.

24. — Essendo determinato che i Sindaci sieno eletti in ogni assemblea ordinaria delle società anonime ed in accomandita per azioni, e dovendosi ognuna di dette assemblee radunare almeno una volta all'anno alla chiusura di ciascun esercizio sociale, ne risulta, che i Sindaci rimangono in carica per un sol esercizio, il quale può durare meno, ma non più di un anno.

Vorrebbesi da taluno che i Sindaci rimanessero in carica per un tempo più lungo. Ciò, a parer nostro, non sarebbe nè necessario, nè giusto, nè prudente. Non sarebbe necessario, perchè l'azione di vigilanza che sono tenuti ad esercitare i Sindaci sugli Amministratori e sugli impiegati della società non può perdere la sua efficacia in causa del frequente cambiarsi in ufficio dei Sindaci: non sarebbe giusto, perchè le azioni frequentemente cambiano di proprietarii, e siccome l'ufficio di Sindaco è essenzialmente fiduciario, non devesi far sì che esso sia reso oltre il bisognevole permanente; e neppure

il far ciò sarebbe cosa prudente, imperciocchè la lunga permanenza in carica dei Sindaci agevolerebbe lo stabilirsi tra essi e gli Amministratori di quei vincoli di stretta amicizia che, secondo noi, possono rendere inefficace l'azione di vigilanza prescritta.

25. — Anche prima dello spirare del tempo per cui sono eletti, possono i Sindaci esser revocati dall'assemblea generale. Intorno a ciò non può sorgere alcun dubbio, inquantochè non sono i Sindaci che speciali mandatari dell' assemblea, questa può quindi indubitabilmente, ogni qual volta lo reputi opportuno, revocarli.

Decadono eziandio di diritto dal loro ufficio quei Sindaci che incorrono nelle pene o incapacità, che sono motivo di esclusione, che cioè vengono dichiarati falliti, interdetti, inabilitati o sono condannati a pene criminali per qualunque reato ed a pene correzionali per reati di corruzione, di falso o di truffa.

26. Ai Sindaci delle società anonime ed in accomandita per azioni sono devolute molteplici ed importanti attribuzioni.

Dall'esame di esse noi potremo riconoscere quale e quanta sia la efficacia del sindacato privato, e se sia da preferirsi veramente al governativo.

27. — Tra gli obblighi che la legge impone ai Sindaci delle società per azioni, vi è quello di ispezionare almeno una volta ogni trimestre i libri della società, e ciò al duplice intento di conoscere le operazioni sociali, e di accertarsi della retta tenuta della contabilità.

È imposto ai Sindaci delle società anonime ed in accomandita per azioni di tenersi informati delle operazioni sociali acciocchè non possa avvenire inavvertitamente che gli amministratori o sedotti dai miraggi della fortuna, oppure in mala fede si avventurino in operazioni o del tutto imprudenti, o di pura sorte, o dai patti sociali espressamente state escluse.

Ora è indubitabile che le informazioni più esatte e complete intorno alle operazioni della società i Sindaci potranno ricavarle dai libri sociali, in cui dalla legge è imposto, che si debbano giorno per giorno tutte le operazioni registrare.

Nel tempo stesso potranno i Sindaci riconoscere ancora quale sia il metodo di scritturazione adottato nella società. Cosa al certo importantissima è questa imperocchè per il regolare andamento di ogni azienda commerciale è assolutamente indispensabile l'adozione di un buon sistema di contabilità, il quale non può esser tale, per una grande amministrazione quale si è sempre quella di una società commerciale per azioni, se non sia in partita doppia, talchè facilmente possa dai libri sociali rilevarsi il vero e genuino stato dell'azienda sociale.

28. — Lo stato regolare della cassa è una delle condizioni necessarie a mantenere in credito ogni azienda commerciale, poichè è appunto alla cassa che fanno capo tutte le operazioni, e per tal modo che principalmente dallo stato di essa si appalesa l'ordine e la floridezza, oppure il disordine e l'imbarazzo delle amministrazioni commerciali.

Edotto di questa verità il Legislatore impose ai Sindaci delle società anonime ed in accomandita per azioni di fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa, non mai più lontani di un trimestre l'uno dall' altro.

Ma acciocchè tali riscontri possano riuscire utili è necessario che sieno fatti come vuole la legge, improvvisamente, e quindi dovranno o potranno senza dubbio farsi da ciascun Sindaco anche ad insaputa degli altri, chè il convocarsi dei Sindaci, il loro deliberare od anco il lieve loro indugiare potrebbe render vani sempre tali riscontri.

29. — Un' altra verifica ancor più importante di quella del numerario esistente in cassa, si è quella che riguarda i depositi fatti presso la società.

Questi essendo per lo più destinati a rimanere fermi per un tempo assai lungo, è più facile che possano venir asportati con qualsivoglia intenzione; egli è perciò che il Legislatore a riguardo dei depositi saggiamente vuole più frequenti verifiche, e a tal uopo prescrive che, non meno di una volta al mese, i Sindaci, colla scorta dei libri sociali, debbano verificare l' esistenza in cassa dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso la società. Come evidentemente si rileva da questa prescrizione, la verifica dei depositi deve essere completa, e pertanto i Sindaci nel procedere ad essa non potranno omettere di accertarsi che i suggelli delle cose depositate sieno intatti, e le loro impronte sieno al tutto conformi a quelle conservate sui registri dei depositi della società.

30. — Un altro dovere, imposto dalla legge ai sindaci, si è quello concernente la situazione delle azioni della società. Questa situazione dovendo esprimere il numero delle azioni sottoscritte, il loro valore nominale, i versamenti fatti, il numero delle azioni che vennero dichiarate decadute e non vennero riemesse, serve fino ad un certo punto, a dimostrare quali sono i diritti della società verso i singoli soci. Ma egli è certo che affinchè tale situazione possa corrispondere pienamente al suo scopo è necessario che venga compilata in modo chiaro ed evidente, ed è appunto perciò che il Legislatore vuole che i Sindaci insieme agli Amministratori stabiliscano la forma della situazione in discorso.

31. — Un consimile dovere hanno i Sindaci delle società commerciali per azioni a riguardo dei bilanci sociali.

La formazione del bilancio ha per iscopo di rappresentare agli azionisti lo stato di tutta l'azienda sociale.

Ora non v'ha dubbio che i soci non riuscirebbero a riconoscere la vera condizione in cui si trova la loro società, se i bilanci di essa fossero compilati in una forma troppo intricata ed oscura.

Il Legislatore ad impedire che un tale caso potesse verificarsi impose ai Sindaci di ogni società commerciale anonima od in accomandita per azioni, l'obbligo di concorrere cogli Amministratori a stabilire acconciamente la forma dei bilanci sociali.

32. — Intorno al bilancio di ciascun esercizio sociale i Sindaci hanno altri due obblighi: quello di

rivederlo e di farne relazione all'assemblea che sarà chiamata a discuterlo ed approvarlo.

E acciocchè l'opera di revisione dei Sindaci potesse riuscire efficace, fu conferita ad essi la facoltà d'introdurre nel bilancio quelle modificazioni che reputassero opportune o necessarie a dimostrare con maggior evidenza e verità gli utili e le perdite della società.

La relazione che i Sindaci devono fare intorno alla revisione del bilancio deve essere compilata non più tardi di tre mesi e mezzo dalla chiusura dell'esercizio sociale, e almeno quindici giorni prima dell'epoca in cui dovrà radunarsi l'assemblea per discuterlo ed approvarlo, e ciò affinchè possa la relazione stessa rimanere depositata per i quindici giorni suaccennati nelle sale della società a libera visione dei soci.

Molta importanza annette il Legislatore alla rerelazione dei Sindaci, e affinchè questi possano estenderla convenientemente ed in tempo utile, impose agli Amministratori l'obbligo di presentare ai Sindaci il bilancio sociale insieme ai documenti giustificativi, almeno un mese prima del giorno fissato per la convocazione dell'assemblea da cui dovrà essere discusso ed approvato.

Ma quantunque sia stato prescritto che la detta relazione debba contenere oltre ai risultamenti della revisione del bilancio, eziandio le osservazioni proposte dai Sindaci intorno alla approvazione dello stesso ed *alle altre disposizioni*, tuttavia, tale relazione ordinariamente contiene soltanto qualche vago

apprezzamento intorno allo stato della azienda sociale, insufficiente a far conoscere in qual modo i Sindaci abbiano adempiuto al loro mandato. Perciò noi siamo di parere che si dovrebbe più chiaramente obbligare i Sindaci a fare nella loro relazione una sufficientemente dettagliata esposizione del modo con cui praticarono quella vigilanza, mediante la quale si reputa poter costringere gli Amministratori a non dipartirsi dalle prescrizioni della legge, degli atti costitutivi e dello statuto sociale.

33. — A maggior garanzia degli azionisti e dei terzi il Legislatore impose un obbligo speciale ai Sindaci di quelle società anonime od in accomandita per azioni che hanno per loro oggetto principale l'esercizio del credito.

Questo obbligo consiste nel certificare con espressa dichiarazione la verità delle situazioni mensili riferibili al mese precedente, che le suddette società son tenute a compilare e depositare nei primi otto giorni di ciascun mese.

Ai Sindaci delle altre società per azioni che non hanno per oggetto principale l'esercizio del credito, non fu imposto il detto obbligo, ma fu invece loro concesso il diritto di ottenere ogni mese dagli Amministratori uno stato delle operazioni sociali compiute nel mese precedente.

34. — I Sindaci delle società anonime ed in accomandita per azioni hanno eziandio importanti obblighi che si riferiscono alle assemblee sociali.

Essi devono accertarsi che non vengano in alcun modo violate le disposizioni della legge, dell'atto

costitutivo e dello statuto sociale riguardanti le condizioni dell'intervento degli azionisti nelle assemblee. E poichè dai componenti le assemblee di ciascuna società ordinariamente si fa la scelta degli Amministratori e dei Sindaci e si prendono tutte le più importanti deliberazioni; è indubitabile che, gravissima irregolarità sarebbe, se nelle dette assemblee intervenissero a deliberare persone che non ne avessero il diritto.

E ciò potrebbe avvenire, senza una prudente vigilanza, con molta facilità, specialmente nelle assemblee delle società per azioni al portatore.

Infatti lo statuto di ogni società di questo genere stabilisce un termine entro cui deve ciascun socio fare il deposito delle proprie azioni per poter essere ammesso ad intervenire all' assemblea (1). Dallo spirare di questo termine al radunarsi di essa intercorre sempre un certo spazio di tempo più o meno lungo, per cui gli amministratori della Società, tenendo calcolo del numero di azioni depositate per l' assemblea e delle altre rimaste in circolazione, potrebbero facilmente emettere certificati fittizi e mediante questi far intervenire all' assemblea persone estranee, onde costituire in tal modo una maggioranza ad essi Amministratori favorevole.

Potrebbero altresì gli Amministratori della so-

(1) Statuti della Società di Credito Mobiliare art. 32; della Banca Generale art. 26; della Banca Provinciale art. 17; della Banca di Genova art. 18; della Cassa Generale art. 15; della Cassa Marittima art. 18; della Banca di Savona art. 29, ecc. ecc.

cietà in discorso facilmente far intervenire alle assemblee persone estranee servendosi delle azioni della società depositate per altri motivi presso di essa (1), o servendosi di azioni della società dalla stessa state acquistate.

35. — Ad impedire questi e simili abusi, solo potrebbe valere una efficace vigilanza dei Sindaci, la quale perchè tale possa riuscire, è necessario che ad essi venga imposto di esercitarla impreteribilmente.

Il che a parer nostro si potrebbe fare, espressamente prescrivendo che appena spirato il tempo utile per fare il deposito delle azioni e ritirare il biglietto di ammissione alle assemblee, i Sindaci debbano procedere ad una completa verifica sia delle azioni depositate, sia delle matrici di certificati di deposito, sia delle matrici dei biglietti di ammissione alle assemblee; e prescrivendo altresì che intorno ai risultamenti di dette verifiche debba sempre farsi dai Sindaci, particolare relazione all'assemblea prima della costituzione legale dei suoi poteri.

36. — Alcune altre attribuzioni importanti, riflettenti la convocazione delle assemblee sono devolute ai Sindaci delle società anonime ed in accomandita per azioni.

Devono i Sindaci convocare senza ritardi e colle

(1) Or non è molto nella assemblea di un istituto di credito si fece dagli Amministratori, senza autorizzazione alcuna, votare per le azioni di un inabilitato che le teneva in deposito presso l'istituto stesso.

formalità prescritte (1) l'assemblea straordinaria ogni qualvolta un reclamo fondato ed urgente sia loro presentato da parte di tanti azionisti che rappresentino legalmente almeno un decimo del capitale della società.

Ma allorquando i Sindaci non reputano nè fondato, nè urgente il reclamo sporto, possono riferirne alla assemblea più prossima.

I Sindaci sono eziandio tenuti a convocare l'assemblea generale dei soci, nel caso in cui la società essendo diretta da un solo Amministratore, egli rinunci al suo ufficio.

In caso poi di morte o d'impedimento fisico dell'Amministratore unico, devono i Sindaci delle società anonime convocare d'urgenza l'assemblea generale dei soci acciocchè questa possa procedere alla nomina definitiva di un nuovo Amministratore.

I Sindaci delle Società in accomandita per azioni devono in caso di morte o di impedimento fisico, di interdizione o inabilitazione o di fallimento dell'Amministratore unico convocare d'urgenza l'assemblea generale perchè pronunci, o lo scioglimento

(1) Le norme per la convocazione delle assemblee della società per azioni sono contenute nei due primi capoversi dell'art. 155 del Cod. di Com. che sarà utile qui riferire. — La convocazione delle assemblee generali deve farsi mediante avviso da inserirsi, non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, nella gazzetta ufficiale del Regno e cogli altri mezzi di pubblicità prescritti nell'atto costitutivo o nello statuto.

L'avviso deve contenere la nota o l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'assemblea.

della società, o nomini un nuovo Amministratore in luogo del cessato, se così stabilisce lo statuto sociale.

Da ultimo i Sindaci devono convocare l'assemblea straordinaria ed anche l'ordinaria in caso di omissione da parte degli Amministratori.

Gli Amministratori sono incaricati di convocare tutte le assemblee sì ordinarie che straordinarie.

Le assemblee ordinarie dovendo essere convocate almeno una volta all' anno e non più tardi di tre mesi dalla chiususa di ciascun esercizio sociale, facilmente i Sindaci possono rilevare a riguardo della convocazione delle medesime, ogni omissione da parte degli Amministratori.

Ma essendo stabilito che le assemblee straordinarie debbano convocarsi ogni qual volta occorra, sarà prudente che i Sindaci vigilino e sappiano in quali occorrenze sono gli Amministratori tenuti a convocare straordinariamente l'assemblea.

I casi tassativamente dalla legge indicati per tali convocazioni, sono due: uno si è quello in cui ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale, ed esprimano gli argomenti da trattarsi nell' assemblea.

L'altro caso si è quello in cui il capitale sociale sia diminuito di un terzo e più.

37. — I Sindaci sono obbligati ad intervenire a tutte le assemblee generali dei soci, ed a ragione, poichè la loro presenza in tali assemblee è assolutamente necessaria perchè essi possano conoscerne i voleri e perchè possano fornire ad esse le debite

informazioni e spiegazioni intorno all' andamento dell' azienda sociale.

38. — Una tra le più importanti attribuzioni assegnate dalla legge ai Sindaci delle società anonime ed in accomandita per azioni è senza dubbio quella di sorvegliare le operazioni della liquidazione del patrimonio sociale.

Allorquando una società per azioni per qualsivoglia motivo abbia deliberato di addivenire alla sua liquidazione, agli Amministratori sottentrano i Liquidatori, e quantunque questi non possano intraprendere nuove operazioni per conto della società, tuttavia dovendo essi procedere alla *realizzazione* di tutti i beni componenti il patrimonio sociale, sono chiamati a compiere numerose operazioni che potrebbero in molti modi riuscire più dannose alla società, delle altre operazioni che si compiono in ogni ordinaria gestione.

Egli è perciò che il Legislatore, prudentemente volle che i Sindaci rimanessero a fianco anche dei Liquidatori per seguire attentamente l' andamento del costoro operato e per accertarsi in tal modo che la liquidazione proceda con regolarità, con prontezza e senza iattura per gli interessi sociali.

39. — I Sindaci delle società per azioni hanno eziandio l'obbligo di sorvegliare a che tutte quante le disposizioni dell' atto costitutivo dello statuto e della legge concernenti la società sieno fedelmente eseguite.

Come da ciò rilevasi, le attribuzioni dei Sindaci in fatto di sorveglianza sono estesissime, ma ap-

punto perchè tali, tanto più difficile risulta lo esercitarle convenientemente. A tal uopo è necessario che i Sindaci abbiano una completa conoscenza di tutte quante le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e della legge intorno alle società per azioni.

40. — Fu conferita ai Sindaci eziandio la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e quantunque non debbano, salvo che nei casi dalla legge determinati (1), partecipare alle deliberazioni che in esse si prendono, per altro possono far inserire sia negli ordini del giorno di queste adunanze, sia in quelli delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie, le proposte che credono opportune.

La facoltà concessa ai Sindaci di assistere alle sedute del Consiglio di Ammistrazione della Società è più che mai utilissima, poichè è in dette sedute che si delibera intorno alle principali operazioni sociali, ed i Sindaci assistendovi potranno tenersi informati di tali operazioni prima che siano concluse o compiute, e qualora qualcuna di esse non risulti consentanea allo scopo ed agli interessi sociali, potranno i Sindaci proporne la reiezione valendosi della facoltà loro attribuita di poter inserire proposte negli ordini del giorno delle radunanze del Consiglio d'Amministrazione.

Se non che, pare a noi che, ancor questa facoltà di intervenire alle dette radunanze dovrebbe con-

(1) Codice di Commercio, art. 125, 149, 150.

vertirsi in obbligo pei Sindaci; o per lo meno dovrebbesi prescrivere che gli avvisi di convocazione del Consiglio d'Amministrazione prima di essere invitati dovessero essere comunicati ai Sindaci acciocchè questi potersero inserirvi le loro proposte o contro proposte in tempo utile.

La facoltà che hanno i Sindaci di poter inserire negli ordini del giorno delle assemblee sì ordinarie che straordinarie le loro proposte è conveniente ed utile a non rendere in molti casi effimera od irrisoria la loro azione di vigilanza, ed è necessaria a far sì che le loro proposte possano venir sottoposte in tempo utile alle deliberazioni delle assemblee (1).

Al qual uopo più prudente sarebbe lo stabilire che gli ordini del giorno delle assemblee dovessero esser loro comunicati prima della loro compilazione ed inserzione nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

41. — Qualora avvenga il caso che durante un esercizio sociale si renda vacante un posto nel Consiglio di Amministrazione della Società, i Sindaci concorrono cogli altri Amministratori rimasti in carica a surrogare il mancante.

E se sia il caso che la Società abbia un solo Amministratore e questo venga a morire, o sia fisicamente impedito di continuare la sua gestione, i Sindaci hanno la facoltà di eleggere provvisoriamente un nuovo Amministratore, il quale rimane in carica fino alla nomina di un Amministratore eletto dall'assemblea generale straordinaria convo-

(1) Codice di Commercio, art. 155.

cata a tal uopo d'urgenza, come altrove accennavamo.

Con questa disposizione fu dalla Legge provveduto a che le società anonime ed in accomandita per azioni, aventi a capo un solo Amministratore, non avessero a rimanere neppur per breve spazio di tempo senza alcuna direzione.

42. — Sono pure incaricati i Sindaci di ricevere quelle dichiarazioni scritte che ciascun Ammistratore è tenuto a fare qualora dissentendo dai suoi colleghi a riguardo di omissioni od atti da loro compiuti, voglia efficacemente declinarne la responsabilità.

43. — Similmente i Sindaci sono obbligati a ricevere le dichiarazioni che gli Amministratori sono tenuti a fare di astenersi dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti affari nei quali essi dichiaranti abbiano in proprio o quali rappresentanti, interessi contrari a quelli della società.

44. — Le deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione in questi casi ed in quelli in cui qualche Amministratore si sia dichiarato dissenziente da' suoi colleghi, devono essere approvate dai Sindaci, senza di che, gli Amministratori sono tenuti responsabili delle perdite alle quali la società per tali deliberazioni venisse a soggiacere.

45. — Devono i Sindaci ricevere eziandio le denuncie che ciascun azionista di una società anonima od in accomandita per azioni ha diritto di fare qualora creda da parte di chi amministra la società, sieno avvenuti fatti censurabili. E delle dette de-

nuncie i Sindaci sono tenuti a tener conto espressamente nelle loro relazioni alle assemblee, e di più nel caso in cui i denuncianti sieno in numero tale che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, sono i Sindaci tenuti a presentare all'assemblea le loro osservazioni e proposte intorno ai fatti denunciati.

Gli obblighi relativi alle dette denuncie furono dal legislatore imposti ai Sindaci, perchè pure dai singoli azionisti si potesse esercitare in qualche modo una salutare vigilanza sugli Amministratori della Società.

46. — Qualora poi sia del caso, sono i Sindaci tenuti a stare in giudizio per esercitarvi l'azione che può competere all'assemblea per quei fatti di cui gli Amministratori risultassero responsabili.

47. — I Sindaci devono pure essere sentiti dal presidente del Tribunale (1) prima che questo possa sospendere l'effetto delle prese deliberazioni, che si reputassero come manifestamente contrarie all'atto costitutivo, allo statuto ed alla legge ed alle quali fosse stata fatta debitamente opposizione da qualche socio.

Questa misura di prudenza era certamente necessaria, inquantochè sarebbe stato troppo azzardoso l'ammettere che l'autorità dovesse in base ad una denuncia sospendere o revocare le deliberazioni prese da una società, senza aver sentito prima coloro i quali, a termini di legge, essendo incaricati di vi-

(1) Codice di Commercio, art. 162.

gilare intorno alla esatta osservanza di tutte quante le disposizioni che reggono la società, presumibilmente avrebbero impedito agli Amministratori di compiere il fatto denunciato, qualora non lo avessero riconosciuto consentaneo agli statuti della società.

48. — Tali sono adunque i doveri e le facoltà che comprende l'ufficio di Sindaco nelle società anonime ed in accomandita per azioni.

L'irregolare adempimento di tali doveri dà diritto ad un numero di azionisti che rappresenti almeno l'ottava parte del capitale sociale, di denunciare i Sindaci al Tribunale.

49. — La responsabilità dei fatti e delle omissioni imputabili, ai Sindaci, può essere civile e penale.

50. — La responsabilità civile dei Sindaci delle società per azioni si determina colle regole del mandato per cui essi sono tenuti a risarcire tutti quei danni ai quali, sia per loro dolo, sia per loro colpa, andasse soggetta la società a cui appartengono.

Il Vidari reputa che la responsabilità civile la quale incombe ai Sindaci, per l'inadempimento del loro mandato, sia *sempre* solidaria, perchè nelle obbligazioni commerciali è regola generale la presunzione di solidarietà fra i coobbligati (1).

Noi invece riteniamo che la responsabilità dei Sindaci possa a seconda dei casi essere personale o solidale.

Infatti la presunzione di solidarietà non si estende a quelle obbligazioni dei non commercianti che ri-

(1) Vidari Ercole, Corso di diritto commerciale, v. 2.° n. 1029, p. 572.

spetto ad essi non sono atti di commercio (1). Ora l'ufficio di Sindaco in una società commerciale non è a termini di legge, reputato atto di commercio che pei commercianti (2), quindi possiamo ritenere che la responsabilità dei Sindaci non commercianti di regola è semplicemente personale.

51. — Le responsabilità penali che a seguito dell'inadempimento dei loro doveri, incombono ai Sindaci delle società commerciali per azioni, sono indicate negli articoli 247, 248 e 250 Codice di Commercio che qui torna opportuno di riferire.

Sono puniti con pena pecuniaria estensibile fino a lire cinquemila, quei Sindaci che nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni abbiano enunciato fatti falsi sulle condizioni della società od abbiano scientemente, in tutto od in parte, nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime.

E con ugual pena sono puniti i Sindaci:

1.° Che in difetto di bilanci o contro i loro risultamenti, o in conformità a bilanci fraudolentemente formati abbiano lasciato distribuire ai soci interessi non prelevati sugli utili reali.

2.° Che abbiano lasciato emettere azioni per na somma minore del loro valore nominale.

3.° Che abbiano lasciato acquistare per conto della società azioni di essa prima che fossero intie-

(1) Codice di Commercio. art. 40.
(2) Codice di Commercio, art. 3 e 4.

ramente liberate e senza la prescritta autorizzazione dell'assemblea generale e per mezzo di somme non prelevate da utili realmente conseguiti.

4.° Che abbiano lasciato fare anticipazioni sopra azioni della società.

5.° Che abbiano lasciate emettere obbligazioni senza la prescritta deliberazione dell'assemblea.

6.° Che abbiano lasciata eseguire una riduzione di capitale prima che fossero trascorsi i tre mesi prescritti dal giorno in cui la deliberazione della società venne pubblicata debitamente nel giornale degli annunzi giudiziari.

7.° Che abbiano lasciata eseguire la fusione della società a cui appartenevano con altre prima che fossero trascorsi i tre mesi prescritti dal giorno della regolare pubblicazione delle deliberazioni prese dalle assemblee di ciascuna delle società fondentisi insieme, sempre quando però non consti o del pagamento di tutti i debiti sociali, o del deposito della corrispondente somma nella cassa dei depositi e prestiti, o del consenso di tutti i creditori.

8.° I Sindaci delle società di assicurazioni nella vita o delle società amministratrici di tontine che non abbiano costretto gli amministratori ed i direttori ad impiegare la parte di capitale indicata dalla legge in titoli del debito pubblico dello Stato e a vincolarli presso la cassa dei depositi e prestiti.

9.° I Sindaci che abbiano lasciato ripartire dai liquidatori l'attivo sociale fra i soci prima che fossero pagati i debiti della società, oppure senza che fosse disponibile, oltre quanto occorreva per il sod-

disfacimento di tutte le obbligazioni sociali scadute o da scadere, almeno il dieci per cento sulle azioni.

I Sindaci sono inoltre puniti con pena pecuniaria che può estendersi, a seconda dei casi, fino a cinquanta lire per ogni giorno di ritardo, ogni qualvolta non abbiano fatto eseguire od eseguito compiutamente e nel termine prescritto il deposito dell'atto costitutivo e dello Statuto della società, degli atti che vi apportano cambiamenti, delle situazioni mensili e dei bilanci nella Cancelleria del Tribunale.

Da ultimo sono puniti con multa non eccedente le lire cento quei Sindaci che abbiano convocata l'assemblea generale dei soci senza ottemperare alle prescrizioni relative.

52. — Esaminate e discusse fin qui le singole disposizioni che, secondo la nostra legislazione commerciale, costituiscono l'istituto del sindacato privato nelle società per azioni, non ci rimane che indagare se nel suo complesso, tale istituto, bene corrisponda allo scopo per cui venne escogitato.

E con franchezza diremo che il sindacato privato, quantunque sia giusto nel suo concetto e segni un vero progresso sul governativo, tuttavia non costituisce ancora, nel suo stato reale, quella forma di vigilanza che possa dirsi valida ad assicurare, per quanto sia possibile, gli interessi degli azionisti di fronte agli Impiegati ed agli Amministratori delle società.

53. — E la insufficienza di tale istituto risulta principalmente dal modo con cui vengono eletti i

sindaci e dal modo con cui essi sono tenuti a render conto dell'adempimento del loro mandato (1).

Infatti gli Ammistratori dispongono *sempre* della maggioranza nelle assemblee ed eleggono o fanno eleggere insieme a sè alla carica di Sindaco persone di loro confidenza, le quali perchè tali e perchè non sono tenute in modo impreteribile ad esercitare sugli Amministratori la voluta vigilanza, non la esercitano mai e solamente accrescono il numero dei responsabili.

Ma non vi ha dubbio che se la nomina dei Sindaci dovesse farsi senza il concorso degli Amministratori e delle azioni da questi depositate, o anco possedute, riescirebbe agli stessi difficile far nominare a tutta lor voglia i Sindaci.

54. — E se questi pure fossero costretti ad informare esattamente l'assemblea intorno al modo e alla frequenza con cui essi compirono le prescritte verifiche, è certo che dovrebbero eseguirle esattamente, o non eseguendole dovrebbero dichiarare la loro colpa e subirne il biasimo e la pena; e nel caso che per evitarla dichiarassero con falsità, di averle eseguite, eventualmente incorrerebbero nel maggior rigore della legge (2).

55. — E noi crediamo pertanto che, mediante le

(1) Veggasi a pagina 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23.

(2) Su i difetti da noi riscontrati nell'istituto del sindacato privato, richiamiamo l'attenzione dell'onorevole Commissione di revisione del nuovo Codice di Commercio, acciocchè essa possa nella sua saggezza riconoscere se sia conveniente addottare in proposito i provvedimenti da noi indicati (v. n. 12-15-32).

modificazioni ed i completamenti accennati, l'istituto del sindacato privato corrisponderà in pratica al vero suo concetto, cioè servirà in ogni occasione ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni della legge, degli atti costitutivi e degli statuti sociali sia per parte dei Sindaci, che degli Amministratori e degli impiegati delle società anonime ed in accomandita per azioni: e tale sicurezza gioverà in conseguenza a risvegliare quello spirito di associazione che, saggiamente applicato, è cotanto utile a rendere florido il commercio.

INDICE

Altri lavori dello stesso Autore

Delle pene pecuniarie comminate ai mediatori.

Della necessità di una nuova forma d'assicurazione per i prodotti agricoli.

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE.

Il fallimento dichiarato d'ufficio.

I commessi di commercio.

Prezzo L. 2.